



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

W.W.F. Italia Onlus -Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Francesco Rizza, Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso Giovanni Crosta in Palermo, via Houel N.5;

contro

-l' Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore

rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

-Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazzo', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171

e con l'intervento di

ad opponendum:

-A.S.C.N. Associazione Siciliana Caccia e Natura; U.M.Enal Caccia P.T., Consiglio Siciliano Caccia Pesca e Ambiente, Ass.C.P.A.Caccia Pesca e Ambiente, Arci Caccia, Anuu Com.Reg.Sicilia, A.N.C.A.Ass. Nazionale Cacciatori, A.N.L.C. Ass. Naz. Libera Caccia, Federazione Italiana Caccia e consorti, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatorio 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):

a) autorizza l'attività venatoria "dal 3° settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*) e Colombaccio (*Columba palumbus*),

b) autorizza la caccia alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;

e) autorizza la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;

d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;

f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Valutazione di Incidenza (V.I.), nonché a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Valutazione di Incidenza (V.I.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

E con ricorso per motivi aggiunti:

1) del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 41 del 4 settembre 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010", adottato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste in (asserita) esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/09 del 17 luglio 2009, emesse da codesto TAR Sicilia in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel giudizio principale dalle Associazioni odierne ricorrenti;

2) del D.A. 7 luglio 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 35 del 24 luglio 2009, avente ad oggetto “Modifiche del decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010”, con il quale l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha autorizzato la riapertura all'attività di prelievo venatorio, nel periodo 15 ottobre 2009-31 gennaio 2010 incluso, sia nei pantani della Sicilia Sud-Orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR2) sia nel Lago Trinità ricadente in territorio del Comune di Castelvetro (TP2);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia in Persona del Presidente P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Agricoltura e Foreste;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Siciliana della Caccia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza 731 del 17/7/09 con la quale è stata accolta, nei limiti, la domanda incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo in epigrafe;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Considerato che ai sensi del co.2 art.21 L.R. 33/97, riproduttivo di analoga previsione contenuta al co.3 art.21 L.157/92, il legislatore regionale ha espressamente previsto che “La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico”;

Ritenuto che ad un primo esame, proprio della fase cautelare, sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile in relazione al ricorso per motivi va accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati in relazione:

-all'impugnato D.A.31 agosto 2009, nella parte in cui non prevede espressamente il divieto di caccia rispettivamente sia nei valichi montani interessati dalla migrazione dell'avifauna (art.21 co.2 L.R.33/97) sia nelle ZPS ove insistono comunque rotte migratorie;

-all'impugnato D.A. 7 luglio 2009 in quanto re-introduce, a differenza di quanto previsto nel D.A.15/4/09 e senza adeguata istruttoria, la possibilità del prelievo venatorio rispettivamente a) nei pantani della Sicilia sud-Orientale, ricadenti nei

territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capopassero (SR2), e b) nel Lago Trinità del Comune di Castelvetro (TP2);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti descritto in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Aurora Lento, Primo Referendario

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2009

IL SEGRETARIO